

(N. 2368-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE CIASCA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 DICEMBRE 1957

---

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1958

---

Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 2368 è inteso a stabilire nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli aiuti (articolo 3 e 5), degli assistenti (articolo 1) e dei lettori (articolo 6) di Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Le predette categorie di personale a norma degli articoli 130 e seguenti del testo unico sull'insegnamento universitario (regio decreto 21 agosto 1933 n. 1952) erano classificate fra il personale « non insegnante ». Così li aveva riguardati, con concorde interpretazione, il Consiglio di Stato, che, anche di recente (Parere del Consiglio di Stato del 25 novembre 1952, n. 1927; *Il Consiglio di Stato*, I, 1720) riteneva che agli assistenti universitari non spettasse ad ogni effetto la qualifica di « personale insegnante », e dichiarava applicabile nei loro riguardi l'articolo 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, sulla istituzione di ruoli transitori del personale non insegnante ». Espressione di questa valutazione è anche il fatto di questi ultimi giorni che le norme che regolano la posizione giuridica e il trattamento economico degli assistenti, dopo di avere vagato dal disegno di legge n. 2369 relativo ai professori universitari al 2370 relativo al personale non insegnante e viceversa, hanno finito all'ultima ora, certo per una svista, per essere comprese tra le norme del « personale non insegnante » e cioè amministrativo (articoli 3 e 7); mentre è evidente che questi due articoli debbono entrare a fare parte delle norme che formano l'ossatura dell'apposito nostro disegno di legge, il n. 2368, che è dedicato appunto agli assistenti. L'articolo 1 del disegno di legge in esame, comma ultimo, fissa il principio che « gli assistenti fanno parte del personale insegnante ». È una chiara affermazione, la quale, se è ispirata ai criteri informativi suggeriti dall'articolo 7 della legge delega, serve ad eliminare ogni perplessità circa l'inquadramento e le funzioni degli assistenti.

Aiuti, assistenti e lettori collaborano direttamente coi titolari di cattedra per la ricerca scientifica, fiancheggiano giovani, nel corso dei loro studi e nell'apprestare le tesi di laurea. La loro opera si rivela di anno in anno sempre più necessaria, a mano a mano che progredisce la specializzazione nel campo del

sapere e nella scienza, e più urgente si rivela la necessità della più larga collaborazione tra i ricercatori, in ragione appunto della maggiore complessità dell'indagine scientifica.

Le norme giuridiche progettate a tutela degli assistenti, lo sviluppo progressivo della carriera e il miglioramento economico loro assicurato si rendono tanto più necessari, in quanto tendono a frenare l'esodo dall'Università dei migliori giovani laureati, i quali sono attratti da impieghi più remunerativi, anche se di ricchezza spirituale indubbiamente minore.

Il disegno di legge in esame apporta i seguenti miglioramenti e le seguenti innovazioni:

I. - *Acceleramento e miglioramento di carriera*: a) la permanenza nel coefficiente iniziale 271 (III classe di stipendio, L. 813.000 annue lorde) da 3 anni viene ridotta a 2; b) dopo due anni di servizio si passa al coefficiente 325 (classe II di stipendio, L. 975.000 annue lorde); c) dopo 8 anni di permanenza nella classe II, e cioè dopo 10 anni dall'inizio del servizio di ruolo, si passa al coefficiente 402 (classe I di stipendio, L. 1.206.000 annue lorde). Il passaggio alla I classe di stipendio è anticipata di un anno se l'assistente consegue la libera docenza entro il 7° anno di permanenza nella 2 classe di stipendio (articolo 4).

II. - *Indennità di ricerca scientifica* per 10 mesi l'anno, in misura varia: a) L. 13.500 agli assistenti ordinari libero docente; b) lire 11.000 agli assistenti ordinari non libero docenti; c) L. 5.500 agli assistenti incaricati. Indennità ridotte per il 1956-57 rispettivamente a L. 6.700, a L. 5.500, a L. 2.750 (articoli 17 e tabella B).

III. - *La figura dell'assistente straordinario* acquista maggiore rilievo a fianco dell'assistente ordinario e incaricato. Il compenso che ora per l'assistente straordinario si aggira in una cifra mensile normalmente bassissima, è elevata per tutti a L. 35.000; l'onere complessivo dello Stato per questo capitolo da L. 191 milioni 810.000 è elevato a 500.000.000 (articoli 18, 19 e 27. Per rendersi conto esatto della nuova considerazione che deriva agli assistenti straordinari dal disegno di legge in esame, oc-

corre ricordare che il Ministero della pubblica istruzione assegnava tanti posti di assistenti straordinari quanti corrispondevano al 15 per cento degli assistenti di ruolo. Ma il numero dei posti di assistenti straordinari era inteso nel senso che lo stato si impegnava a dare alle singole Università una somma globale pari a L. 300.000 all'anno, e cioè circa L. 25.000 mensili, per ogni posto. Ma detta somma globale di fatto era ed è tuttora ripartita per un numero di assistenti straordinari di gran lunga superiore, in modo che si è giunti ad un compenso mensile finanche di L. 5.000. Quanto è qui detto serve a far intendere quale grande passo sia compiuto dal disegno di legge in esame, quando esso assicura uno stipendio di L. 35.000 mensili. Ora occorre disporre che le L. 35.000 mensili non siano per nessuna ragione frazionate, in modo che quella somma, e non una minore, venga di fatto assicurata agli assistenti straordinari.

IV. - Per l'*assistente volontario*, che finora presta gratuitamente la sua opera, nel disegno di legge in esame è ammessa la possibilità che riceva un compenso-orario per le esercitazioni, compenso da stabilire di volta in volta.

V. - *Aumento di 500 posti di ruolo nel ruolo di assistente ordinario* in 5 esercizi finanziari, dal 1958-59 in poi, nella misura di 100 posti all'anno, da ripartire annualmente tra le singole Facoltà, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero della pubblica istruzione. Detti posti sono da attribuire per l'80 per cento a cattedre della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, ingegneria, agraria, medicina e chirurgia (articolo 16); le rimanenti a cattedre di altre Facoltà.

VI. - *Ai direttori della scuola di ostetricia di Trieste e di Venezia*, che, in base alla tabella 34 dell'allegato II al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, erano assegnati al grado VIII di gruppo A, è attribuito il coefficiente 402 pari all'ex grado VII gruppo A (articolo 30).

Il disegno di legge in esame è indubbiamente il primo sostanziale contributo alla impostazione di una moderna politica nel campo della

istruzione superiore e della ricerca scientifica. Esso consente anzitutto un sicuro sviluppo di carriera agli assistenti di ruolo, sia per la parte giuridica che per il trattamento economico; assicura agli assistenti straordinari una retribuzione se non lauta, certo meno ingiuriosa di quella fin qui percepita, ed apre la possibilità di un compenso anche a quei paria della categoria, che sono gli assistenti volontari.

Degna di rilievo è, come dicevo, la carriera assicurata all'assistente di ruolo ed all'aiuto. Questi sono messi al coperto — per quanto possibile — da novità e da sorprese dipendenti non dalla loro volontà, ma dal mutevole mondo dei titolari di cattedra con cui assistente ed aiuto devono collaborare. L'assistente con lo incarico di insegnamento può essere collocato in congedo, mantenendo gli assegni, per non oltre 3 anni accademici, può dal Ministro ottenere, per 2 anni, un incarico straordinario « per giustificate ragioni di studio e di ricerca scientifica ». Dopo 5 anni di effettivo e lodovole servizio di ruolo l'assistente ordinario può, su domanda, ottenere la nomina nei ruoli dei professori di scuole secondarie del Ministero della pubblica istruzione per materie o gruppo di materie corrispondenti o affini a quella di assistente, mantenendo l'anzianità acquistata nel ruolo di provenienza, o, previo esame colloquio, in altre carriere delle pubbliche amministrazioni (art. 7).

La cessazione dall'ufficio di assistente è circondata da cautele e da garanzie per l'interessato, in quanto che la proposta di cessazione, deve essere inoltrata dal professore ufficiale dopo almeno un anno di assistentato, al Consiglio di Facoltà, che delibera in merito con votazione segreta. L'interessato cui deve essere integralmente comunicata la delibera, ha diritto di ricorrere al Senato accademico e poi al Ministro della pubblica istruzione, che decide su conforme parere della Sezione II del Consiglio superiore (articolo 9). Diritto dell'assistente di ricorrere al Ministro contro provvedimenti disciplinari inflitti dal Rettore (articolo 20). Cessa dall'ufficio quando, entro un decennio di servizio di ruolo, non abbia conseguita la libera docenza. Tuttavia la Commissione giudicatrice della docenza per la mate-

ria o per materia affine, potrà giudicare se sulla base delle prove sostenute e dei titoli presentati, esso potrà rimanere in servizio fino alla sessione immediatamente successiva di esame per la docenza; in ogni caso fino al 13° anno di servizio di ruolo (art. 10). Aperta all'assistente la possibilità di riammissione; purchè la cessazione dal servizio non sia avvenuta per mancato conseguimento della docenza (articolo 22). Termine ultimo per il servizio di assistente è il 65° anno di età (art. 11).

All'assistente incaricato, nominato dal Ministro su proposta del professore ufficiale della materia in caso di assenza o di impedimento dell'assistente di ruolo, o nelle more del concorso, è assicurato lo stipendio previsto per il coefficiente 229, ridotto del 50 per cento se lo interessato ricopre ufficio retribuito a carico del bilancio dello Stato, di ente pubblico o privato, o fruisca di reddito di lavoro subordinato (art. 13).

Alla data del conseguimento della libera docenza è riconosciuto agli assistenti ordinari, ai fini della carriera e della progressione economica, il servizio prestato nei ruoli di insegnamento della scuola secondaria fino ad un massimo di anni quattro, come per i professori di ruolo dell'Università (articolo 14). Il servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo come assistente non di ruolo retribuito, dà diritto, nella seconda classe di stipendio ed in quella successiva, a uno o due aumenti periodici di stipendio, ragguagliati all'importo iniziale di ciascuna classe (art. 15).

Piace in questo disegno di legge vedere affermata l'importanza della funzione degli Aiuti e degli Assistenti universitari, ai quali è concordamente riconosciuta la parte fondamentale nella produzione scientifica, nel progresso tecnico, nella formazione professionale dei giovani.

Si potrebbe, tuttavia, dubitare se questo giusto riconoscimento trovi compiuta rispondenza nei provvedimenti legislativi formulati nel disegno di legge in esame.

Questa osservazione va riferita soprattutto all'articolo 4 che assicura l'anticipo di un solo anno nell'assegnare la prima classe di stipendio agli assistenti che abbiano conseguita la libera docenza nel corso del 7° anno di servizio

nella 2ª classe invece che nel corso dell'8° anno, e cioè entro il 9° anno dall'ingresso nel ruolo invece che nel 10°.

È ovvio, infatti, osservare che la libera docenza non è per l'assistente universitario di ruolo un semplice riconoscimento accademico, nè una semplice abilitazione all'insegnamento a titolo privato. Il conseguimento di essa entro il 10° anno di servizio di ruolo, è condizione indispensabile perchè l'assistente possa rimanere in servizio; perciò essa ha carattere più rigoroso e selezionatore di un ordinario concorso per merito distinto. E se ai vincitori di concorso per merito distinto delle scuole secondarie si è accordata la riduzione di 3 anni di anzianità per il passaggio dalla seconda alla prima classe di stipendio, non si intende perchè non sia accordata uguale accelerazione all'assistente che consegue la docenza nel 7° anno dall'ingresso nel ruolo, e cioè al 5° anno di permanenza nella 2ª classe. Dieci anni di servizio è il massimo limite entro cui è obbligo, pena la decadenza, conseguire la libera docenza. Solo i più fiacchi arrivano a toccare quel limite per attingere la docenza. E se la legge premia con l'acceleramento della carriera di un anno coloro che hanno conseguita la libera docenza al 9° anno, cioè un anno prima, perchè, a più forte ragione e in modo più tangibile, non premiare quelli che non solo hanno compiuto il proprio dovere di assistere i giovani nei loro studi, ma hanno anche con le loro pubblicazioni e il loro fervore scientifico lavorato tanto, da superare il vaglio della Commissione per la libera docenza? Ed ecco perchè io potrei fare mio il voto dell'Associazione Nazionale Assistenti Universitari (U.N.A.U.), che è di attribuire la prima classe di stipendio allo assistente ordinario che consegua la libera docenza ed abbia almeno 5 anni di anzianità nella 2ª classe di stipendio; convinto, come sono, che quell'acceleramento di carriera costituirà un premio ambito e sarà stimolo a fare sempre più e sempre meglio.

Alla stessa conclusione si giunge a proposito di altri due punti, non fondamentali: l'indennità di ricerca scientifica e la posizione fatta agli Aiuti.

L'indennità è fissata per 10 mesi l'anno, come per i professori ordinari e straordinari di

Università. Configurata come indennità di « ricerca scientifica », non s'intende perchè essa debba essere corrisposta solo per 10 mesi, mentre è noto che la funzione cui si riferisce dura tutto l'anno. Onde è da augurarsi che venga corrisposta per 12 mesi dell'anno; o, in caso di assoluta resistenza del Tesoro su questo punto, almeno per 11 mesi, tenuto presente che gli assistenti universitari hanno diritto ad 1 mese di ferie all'anno.

Per gli Aiuti, un tempo era stato promesso un apposito ruolo, aperto solo agli assistenti ordinari, con un trattamento economico superiore a quello corrisposto a questi ultimi. La legge 15 giugno 1950, n. 447, che fissava l'indennità di studio per gli Aiuti, rappresentava un tangibile riconoscimento della delicata, complessa ed importante funzione degli Aiuti, che nelle cliniche e negli istituti di ricerche sperimentali hanno funzioni di capo reparto o di vice-direttore. Ma quella indennità fu soppressa con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; e cadde anche la proposta di istituire un ruolo degli Aiuti; come cadde pure la proposta, vista con favore dal Ministero della pubblica istruzione, di corrispondere una indennità di carica per gli Aiuti, cumulabile con l'indennità di ricerca scientifica ed altra indennità eventuale, proposta in misura pari a quella contemplata dalla legge 11 gennaio 1955, n. 19 e all'articolo 18 per i direttori delle scuole di ostetricia, parificati agli assistenti universitari nel disegno di legge in esame (art. 30).

Fortuna non migliore ha avuto anche l'altra proposta di corrispondere agli Aiuti l'indennità di ricerca scientifica, pari a quella corrisposta ai professori incaricati. Eppure analogie tra aiuti e professori incaricati sono ammesse anche dall'articolo 11, comma quarto, della legge 24 giugno 1950, n. 465, e dall'articolo 1 e 2 della legge 15 giugno 1950, numero 447. Il trattamento fatto agli aiuti sor-

prende tanto più, in quanto l'articolo 12 del disegno di legge in esame ne riconosce implicitamente l'importanza e la superiorità sul semplice assistente ordinario; e l'articolo 5, comma terzo, limitando rigidamente il numero degli aiuti in rapporto agli assistenti di ciascun Ateneo, indirettamente conferma la loro alta funzionalità negli istituti e nelle cliniche. Gli Aiuti sono circa 500 in tutto. Perciò il nuovo onere che ne risulterebbe per lo Stato non sarebbe troppo elevato.

Questa ultima e le precedenti richieste importano un maggiore onere di alcune centinaia di milioni. Esso per la Nazione sarebbe meglio tollerabile del danno che risentirebbero la scuola e la scienza italiana, se tanti giovani continuassero ad abbandonare l'Università, attratti dalle prospettive di più facili e più pingui guadagni e da migliori condizioni di lavoro. Il passivo che si verrebbe così a determinare, anche se non è concretabile in cifre di bilancio, graverebbe sulla vita del Paese in un progressivo decadimento delle condizioni culturali, tecniche ed economiche dell'Italia.

A parte queste osservazioni che sono, com'è evidente, di carattere particolare, è da concludere che il disegno di legge è un coraggioso sforzo per impedire o ridurre l'esodo dei giovani migliori dalle nostre Università. Si è così a lungo gridato che, meglio di numerose cattedre nuove, occorrono assistenti, assistenti, assistenti. Il disegno di legge in esame ne concede mezzo migliaio in cinque anni, come nuova linfa vitale, e migliora loro le condizioni finanziarie e la carriera. (Nel corso della discussione faremo altre proposte di emendamenti a titolo puramente personale, che condurranno a migliorare qualche punto particolare della legge).

Ecco perchè il vostro relatore ritiene con perfetta convinzione che il Senato possa onorare col suo suffragio il disegno di legge in esame.

CIASCA, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il personale assistente addetto alle Facoltà e Scuole delle Università ed Istituti di istruzione universitaria statali si distingue in:

a) assistenti ordinari, nominati dal Ministro della pubblica istruzione in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami;

b) assistenti incaricati, nominati dal Ministro della pubblica istruzione in temporanea sostituzione degli assistenti ordinari;

c) assistenti straordinari, nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Università o Istituto;

d) assistenti volontari, nominati dal Rettore.

Gli assistenti fanno parte del personale insegnante.

## Art. 2.

Nei decreti emanati in applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, può stabilirsi che taluni posti di assistente pur essendo assegnati, a tutti gli effetti, ad una determinata cattedra, siano riservati alla nomina di assistente di materia affine a quella propria della cattedra stessa, ovvero di materia che sia comunque necessaria per il servizio della cattedra.

## Art. 3.

Gli assistenti coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e nell'attività didattica, con particolare riguardo alle esercitazioni.

Gli assistenti, cui è conferita, a norma del successivo articolo 5, la qualifica di aiuto, possono essere chiamati a coadiuvarlo nella direzione dell'Istituto. Essi sono preposti, di regola, alla direzione dei reparti o servizi nei quali l'Istituto sia suddiviso.

## Art. 4.

Agli assistenti ordinari competono le classi di stipendio stabilite dall'annessa tabella A.

All'atto della nomina in ruolo, agli assistenti ordinari è attribuita la terza classe di stipendio. Dopo due anni di servizio, e previo giudizio favorevole espresso dalla competente Facoltà o Scuola, sulla base dei titoli scientifici e dell'attività esplicata, gli assistenti ordinari conseguono la seconda classe di stipendio. Qualora il giudizio sia sfavorevole, essi sono mantenuti in servizio, conservando la terza classe di stipendio per altri due anni solari, al termine dei quali, ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dal servizio.

La prima classe di stipendio è attribuita al compimento dell'ottavo anno di appartenenza alla seconda classe, salva l'osservanza, in ogni caso, di quanto è disposto dal successivo articolo 10.

Tale attribuzione è anticipata al compimento del settimo anno di servizio nella seconda classe di stipendio per coloro, che entro il settimo anno medesimo, abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

Agli assistenti ordinari spettano, per ogni biennio di appartenenza ad una stessa classe di stipendio, gli aumenti periodici previsti dallo articolo 1, comma 3°, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

## Art. 5.

La Facoltà o Scuola, qualora ne ravvisi la necessità, in rapporto alle esigenze di funzionamento dei singoli Istituti, può, su designazione del professore ufficiale della materia, proporre che siano conferite le funzioni e la qualifica di aiuto ad uno degli assistenti che abbia almeno tre anni di effettivo servizio di ruolo, oppure che abbia conseguita la nomina in ruolo da almeno un anno e abbia non meno di tre anni di servizio ininterrotto quale assistente non di ruolo retribuito.

La qualifica di aiuto è conferita con decreto del Ministro della pubblica istruzione e può essere attribuita a due assistenti, se i posti di organico assegnati alla stessa cattedra siano più di quattro, od a tre, se i posti siano più di sette. Qualora, tuttavia, l'Istituto — o Clinica — annesso alla cattedra, sia organizzato in reparti o servizi, la qualifica di aiuto può essere conferita ad ogni assistente preposto ad un reparto o servizio, sotto le condizioni previste dal primo comma. Essa compete di diritto all'assi-

stente cui sia affidato l'incarico di insegnamento e la direzione dell'Istituto, semprechè ricorrano le condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Il numero degli assistenti con la qualifica di aiuto non può superare, per ciascun Ateneo, un terzo dei posti di ruolo dell'organico complessivo degli assistenti ordinari, assegnato all'Ateneo medesimo.

#### Art. 6.

Alle cattedre di lingue e letterature possono essere addetti lettori, i quali hanno lo stesso stato giuridico ed economico e lo stesso sviluppo di carriera degli assistenti.

Per l'ufficio di lettore di lingua straniera si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana.

Nel caso in cui il posto di lettore sia assegnato a lingua o letteratura straniera, cui non corrisponda un insegnamento ufficiale, la nomina del lettore e la sua eventuale cessazione dall'ufficio sono subordinate a proposta del Consiglio di Facoltà; la Commissione giudicatrice del concorso è composta di due professori ufficiali designati dalla Facoltà o Scuola, di cui uno almeno di ruolo, nonchè di un assistente o lettore ordinario abilitato alla libera docenza nella stessa materia, o in materia affine o, in sua mancanza, di un terzo professore.

#### Art. 7.

Gli assistenti ordinari, dopo cinque anni almeno di effettivo e lodevole servizio di ruolo, possono ottenere la nomina nei ruoli dei professori di tutti gli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio della Giunta della prima Sezione del Consiglio superiore, siano corrispondenti o affini a quelle che formano oggetto delle cattedre cui essi siano addetti.

Gli interessati devono presentare la domanda di nomina prima della cessazione dal servizio di assistenti; e qualora siano assunti nei ruoli di cui al precedente comma conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza.

Gli assistenti ordinari, dopo cinque anni di effettivo e lodevole servizio, possono, altresì, ottenere la nomina, previo esame-colloquio, nei ruoli di altre carriere delle pubbliche amministrazioni, limitatamente alle aliquote dei posti di ruolo vacanti, ad essi annualmente riservati.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati, saranno determinate le carriere e le aliquote dei posti riservati, in ciascuna di esse, agli assistenti ordinari, nonchè le modalità dell'esame-colloquio e del passaggio previsto dal precedente comma.

Le aliquote dei posti riservati agli assistenti ordinari sono comunicate dalle Amministrazioni interessate, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero della pubblica istruzione.

Coloro che aspirano al passaggio di ruolo debbono farne domanda entro il 31 marzo successivo.

#### Art. 8.

L'assistente, al quale sia conferito un incarico d'insegnamento presso altra Università o Istituto d'istruzione superiore, è collocato in congedo senza assegni. In tale posizione egli può essere collocato anche nel caso in cui l'incarico sia conferito nella stessa Università o Istituto, qualora il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Senato accademico, ne ravvisi l'opportunità, in rapporto alle esigenze di servizio. In entrambi i casi, il congedo non può protrarsi oltre i tre anni accademici; ed all'interessato vengono corrisposti gli assegni previsti per gli incaricati nella misura e con le norme di cui all'articolo 1, comma 1, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534 e successive modificazioni.

L'assistente, qualora i Consigli delle due Facoltà interessate riconoscano la possibilità del contemporaneo esercizio dei due uffici, fruisce, per l'incarico d'insegnamento, del trattamento economico di cui all'articolo 1, comma ultimo, del sopracitato regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534 e successive modificazioni.

Il Ministro della pubblica istruzione può, per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, concedere all'assistente, sentita la

competente Facoltà, un congedo straordinario per la durata di un anno solare, prorogabile sino a due anni.

Durante tale periodo l'assistente conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo; conserva, altresì, il trattamento economico in godimento, qualora sia provvisto di borse di studio o premi.

L'assistente non può fruire, nel decennio, di congedo per incarico d'insegnamento o per motivi di studio o di ricerca scientifica per un periodo complessivo superiore a cinque anni.

Il periodo trascorso in congedo, ai sensi del presente articolo, è valutato ai fini della progressione in carriera.

#### Art. 9.

Il professore ufficiale può, in relazione alle esigenze della ricerca scientifica, proporre, con motivato rapporto, al Consiglio di Facoltà o Scuola, che l'assistente ordinario cessi dall'ufficio. Il Consiglio delibera in merito con votazione segreta.

La proposta di cessazione non può essere formulata se l'assistente non abbia prestato almeno un anno di servizio alle dipendenze del professore ufficiale proponente.

La deliberazione della Facoltà o Scuola deve essere integralmente comunicata all'interessato, entro il mese di marzo. Avverso di essa l'assistente può ricorrere, entro il successivo mese di aprile, al Senato Accademico.

Contro la deliberazione del Senato Accademico, da notificare all'interessato non oltre il 15 giugno successivo, l'assistente può, entro quindici giorni dalla notifica, ricorrere al Ministro della pubblica istruzione, il quale decide su conforme parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La cessazione dal servizio decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale sia intervenuta la deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola; qualora il parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione intervenga dopo l'inizio dell'anno accademico, la cessazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è intervenuto il parere medesimo.

L'assistente proposto per la cessazione dall'ufficio ai sensi del presente articolo, ha diritto di prendere visione degli atti relativi alla cessazione medesima, in qualsiasi fase del procedimento.

#### Art. 10.

Gli assistenti che, entro un decennio di servizio di ruolo, non abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza nella materia cui sono addetti o in materia affine, cessano dall'ufficio dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale sia maturato il decennio medesimo.

La Commissione giudicatrice della abilitazione alla libera docenza, qualora l'assistente non risulti incluso nel numero di abilitazioni previste nel bando che ha indetto la relativa sessione, è tenuta a dichiarare se l'assistente, sulla base delle prove sostenute e dei titoli presentati, possa permanere nell'ufficio fino alla successiva sessione di esami di abilitazione.

L'assistente, che sia mantenuto in servizio ai sensi del precedente comma, cessa dal servizio ove, nella sessione di esami immediatamente successiva a quella in cui ha compiuto il decennio, non abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in ogni caso, la permanenza in servizio dell'assistente che non abbia conseguito la libera docenza non può essere protratta oltre il tredicesimo anno di servizio di ruolo.

Qualora nel decimo anno di assistentato non siano indetti esami di abilitazione alla libera docenza nella disciplina cui l'assistente è addetto o in disciplina affine, l'assistente stesso resta in servizio fino al termine dell'anno accademico durante il quale si svolgono esami per la disciplina stessa, salvo, comunque, il limite massimo di tredici anni previsto dal comma precedente.

Sull'affinità, ai sensi dei precedenti commi, il Ministro decide, sentita la Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che è tenuta a pronunciarsi in occasione del parere relativo al bando della sessione d'esami.

Gli assistenti che, in base alle norme del presente articolo, rimangono in servizio oltre il decimo anno dalla nomina in ruolo senza aver conseguito l'abilitazione alla libera docenza, restano assegnati alla seconda classe di stipen-



## LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dio, conseguendo il passaggio alla prima classe con l'inizio del mese successivo a quello della data del decreto di conferimento della predetta abilitazione.

## Art. 11.

Gli assistenti non possono permanere in servizio oltre il 65° anno di età. La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si compie il 65° anno di età.

Restano, peraltro, in vigore le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 28-ter, sub. articolo 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

## Art. 12.

Nel caso in cui l'assistente ordinario con funzioni di aiuto sia legittimamente impedito o trovisi in congedo ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, le funzioni di aiuto possono essere affidate, a titolo di supplenza, ad un assistente ordinario.

## Art. 13.

Ai posti vacanti di assistente ordinario può provvedersi, nelle more del concorso, mediante incaricati.

Alla nomina di incaricati può farsi luogo, altresì, nel caso in cui gli assistenti ordinari siano legittimamente impediti o si trovino in congedo ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

Gli incarichi sono conferiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia.

L'incarico cessa col cessare della causa che ha dato luogo al suo conferimento, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo, ovvero al rientro in servizio del titolare sostituito.

La retribuzione dell'assistente incaricato è fissata in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 229 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 19. La retribuzione è ridotta a metà, esclusa qualsiasi indennità a qualsiasi titolo,

qualora l'interessato ricopra un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o comunque fruisca di reddito di lavoro subordinato.

## Art. 14.

Il servizio prestato nei ruoli degli insegnanti degli Istituti di istruzione secondaria è valutato fino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica nel ruolo degli assistenti ordinari.

La valutazione di cui al precedente comma viene disposta soltanto alla data di conseguimento della abilitazione alla libera docenza.

## Art. 15.

Il servizio prestato dagli assistenti anteriormente alla nomina in ruolo, per uno o due bienni, in qualità di assistente non di ruolo retribuito, dà titolo all'attribuzione, nella seconda classe di stipendio ed in quella successiva, rispettivamente, di uno o due aumenti periodici di stipendio, la cui misura è ragguagliata all'importo iniziale di ciascuna classe.

## Art. 16.

Il ruolo organico degli assistenti ordinari di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172, e successive modificazioni è integrato:

di 100 posti dall'anno accademico	1958-59
di 100 » » »	1959-60
di 100 » » »	1960-61
di 100 » » »	1961-62
di 100 » » »	1962-63

I posti di ruolo di cui al precedente comma saranno annualmente ripartiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, tra le cattedre delle singole Facoltà.

L'80 per cento dei predetti posti dovrà, in ogni caso, essere attribuito a cattedre delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di ingegneria, di agraria e di medicina e chirurgia.

## Art. 17.

Al personale assistente è attribuita, con effetto dal 1° luglio 1957, una indennità di ricerca scientifica, nella misura e con le modalità di cui all'annessa tabella B.

Per il periodo 1° luglio 1956-30 giugno 1957 l'indennità predetta è dovuta al personale assistente nelle misure ridotte indicate nella stessa tabella B.

## Art. 18.

Le Università e gli Istituti d'istruzione universitaria possono, con deliberazione dei rispettivi Consigli di amministrazione, conferire le funzioni di assistente straordinario a laureati che siano prescelti dal professore ufficiale della materia.

All'assistente straordinario spetta un compenso mensile di lire 35.000, ridotto a metà qualora l'interessato ricopra altro ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato, o comunque fruisca di reddito di lavoro subordinato.

Il numero massimo degli assistenti straordinari che ciascuna Università può annualmente assumere è determinato, su proposta del competente Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da registrare dalla Corte dei conti, in occasione della ripartizione fra i vari Atenei del fondo di cui al successivo articolo 19.

La retribuzione dell'assistente straordinario può anche far carico, col consenso del Ministro della pubblica istruzione, ai fondi a disposizione degli Istituti o Cliniche annesse alle cattedre.

Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare, in tutto o in parte, agli assistenti ordinari, incaricati o straordinari le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti, le funzioni medesime possono essere affidate agli assistenti volontari. In tal caso all'assistente volontario è dovuto un compenso orario da stabilirsi, di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione.

I criteri di massima per l'applicazione del presente articolo saranno fissati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

## Art. 19.

I contributi dovuti dallo Stato alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria ai fini dell'assunzione di assistenti straordinari ai sensi, rispettivamente dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465, e dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1262, sono determinati, a far tempo dal 1° luglio 1958, nella misura complessiva di lire 500.000.000.

## Art. 20.

Agli assistenti ordinari la censura è inflitta dal Rettore, su proposta del professore ufficiale della materia.

Contro il provvedimento che infligge tale sanzione è ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro per la pubblica istruzione.

Gli accertamenti di cui all'articolo 103, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono compiuti dal Rettore, il quale, ove ritenga che sia da irrogare una sanzione più grave della censura, rimette gli atti al Ministro per la pubblica istruzione.

Le sanzioni disciplinari di grado superiore alla censura sono inflitte dal Ministro, su conforme parere della Corte di disciplina di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 1947, numero 1477.

## Art. 21.

La cessazione dal servizio è disposta con decreto del Rettore; essa è, peraltro, disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione nel caso di nomina dell'assistente ordinario nei ruoli dei Professori Universitari o in quelli dei Professori di Istituti d'istruzione secondaria di 1° e 2° grado.

La cessazione è, altresì, disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione nel caso previsto dall'articolo 1, comma primo, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766.

## Art. 22.

L'assistente cessato dal servizio per dimissioni, per nomina in altro ruolo statale, o per decadenza dall'impiego, nei casi previsti, dalle lettere b) e c) dell'articolo 127 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, può essere riammesso in servizio con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, sentito il parere della Giunta della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Non è consentita la riammissione nei confronti degli assistenti cessati dal servizio per mancato conseguimento della libera docenza.

Nei confronti degli assistenti riammessi, va tenuto conto, nel computo del decennio di cui al primo comma del precedente articolo 10, del servizio di assistente di ruolo prestato anteriormente alla cessazione.

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 23.

Agli assistenti ordinari, che non abbiano compiuto due anni di servizio, è attribuita la terza classe di stipendio di cui all'annessa tabella A, con l'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli assistenti ordinari che, alla predetta data, abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo, è attribuita, semprechè intervenga il giudizio favorevole di cui al precedente articolo 4, la seconda classe di stipendio con l'anzianità maturata in eccedenza a tale biennio, alla data medesima.

Agli assistenti ordinari, attualmente assegnati al coefficiente di stipendio 325, è attribuita la seconda classe di stipendio di cui all'annessa tabella A, con l'anzianità posseduta nel coefficiente medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge, e con gli aumenti periodici di stipendio eventualmente spettanti.

Peraltro, ai fini della ulteriore progressione in carriera e del trattamento economico, si tiene conto dell'eccedenza del servizio prestato oltre il primo biennio di servizio di ruolo; dal computo è, comunque, esclusa l'eccedenza dipendente dal prolungamento del triennio già ri-

chiesto per il passaggio alla qualifica immediatamente superiore all'iniziale.

Agli assistenti ordinari, che alla data di entrata in vigore della presente legge, siano forniti di almeno otto o sette anni di anzianità nel coefficiente di stipendio 325, è attribuita, sempre che abbiano conseguita l'abilitazione alla libera docenza rispettivamente entro il decimo o il nono anno dalla immissione in ruolo; la prima classe di stipendio con l'anzianità che loro compete in base all'annessa tabella A e con gli aumenti periodici di stipendio eventualmente spettanti. Nel computo di tale anzianità si tiene conto anche dell'eccedenza di cui alla prima parte del precedente comma.

## Art. 24.

Gli assistenti ordinari assunti in ruolo anteriormente al 7 maggio 1948, conservano il diritto, sancito con l'articolo 28-ter, ultimo comma, aggiunto al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, a permanere in servizio fino al quindicesimo anno dalla nomina in ruolo indipendentemente dal possesso della abilitazione alla libera docenza.

Gli assistenti ordinari, di cui al precedente comma, non potranno essere trattenuti in servizio, ricorrendo le condizioni, di cui al comma stesso, oltre il 31 ottobre 1958.

Gli assistenti, di cui al presente articolo, non potranno essere assegnati alla prima classe di stipendio salvo che non conseguano l'abilitazione alla libera docenza. In tal caso l'assegnazione alla prima classe predetta è disposta con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del decreto di conferimento di abilitazione alla libera docenza.

## Art. 25.

Gli assistenti ordinari che, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, siano cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, potranno essere assunti nei ruoli degli insegnanti degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria, purchè presentino la relativa domanda entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, e si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo 7.

## Art. 26.

L'articolo 28 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è applicabile, esclusa la corresponsione di arretrati, agli assistenti nominati presso l'Università di Trieste a seguito di procedimento autorizzato dal Governo militare alleato.

## Art. 27.

Qualora l'assistente straordinario fruisca, alla data di entrata in vigore della presente legge, di retribuzione mensile superiore a quella di cui all'articolo 18, comma 2°, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale, e farà carico al bilancio della Università.

## Art. 28.

Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari previste dall'articolo 7, comma 4°, della presente legge, continueranno ad osservarsi, per il passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni, le norme del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

## Art. 29.

Per tutto quanto non è contemplato nella presente legge si osservano, in quanto non contrastino con la legge medesima, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni ed integrazioni e quelle sullo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato.

## DIRETTORI DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA DI TRIESTE E DI VENEZIA

## Art. 30.

Ai due Professori-Direttori della Scuole di Ostetricia di Trieste e di Venezia, di cui alla Tabella n. 34 dell'allegato secondo al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, integrata dal regio decreto-legge 22 maggio 1924, numero 1084, è attribuito, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il coefficiente di stipendio 402.

## Art. 31.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 587.000.000, nell'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà con prelevamento di eguale importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: « Ministero del tesoro - liquidazione dei beni tedeschi in Italia ».

Detto importo sarà fatto affluire ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsioni dell'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 32.

La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, salvo quanto è diversamente disposto negli articoli 16, 17 e 19.

## TABELLA A.

## CARRIERA DEL PERSONALE ASSISTENTE

Coefficiente

402	I	classe di stipendio, dopo 8 anni di permanenza nella classe II (a) . . . . .	L. 1.206.000
325	II	classe di stipendio, dopo 2 anni di permanenza nella classe III . . . . .	» 975.000
271	III	classe di stipendio . . . . .	» 813.000

(a) — L'assegnazione alla I classe di stipendio è anticipata al compimento del settimo anno di permanenza nella classe seconda nei confronti degli assistenti che conseguano, entro il settimo anno medesimo, l'abilitazione alla libera docenza.

## TABELLA B.

## INDENNITA' DI RICERCA SCIENTIFICA

a)	Assistente ordinario in possesso dell'abilitazione alla libera docenza . . . . .	L. 13.500
b)	Assistente ordinario . . . . .	» 11.000
c)	Assistente incaricato . . . . .	» 5.500

L'indennità è corrisposta, per ogni mese di effettivo servizio, per non più di dieci mesi all'anno.

Per il periodo 1° luglio 1956 - 30 giugno 1957 l'indennità è corrisposta, per i mesi di servizio effettivamente prestato e, comunque, per non più di dieci mesi, in ragione di lire 6.750; di lire 5.500 e di lire 2.750, rispettivamente per gli assistenti di cui alle lettere a), b) e c).